



Regolamento di Disciplina degli studenti

Approvato dal Consiglio di Istituto del 25/02/2011

Premessa

La vita della comunità scolastica è fondata sul reciproco rispetto di tutte le sue componenti, sulla promozione del principio di solidarietà, sulla tutela del diritto dello studente alla trasparenza e alla riservatezza, sulla garanzia della qualità delle relazioni docente – alunno, sulla libertà di pensiero e di espressione, sulla valorizzazione delle caratteristiche individuali nel rispetto delle differenze culturali, ideologiche e religiose.

art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento si fonda sul principio della responsabilità personale e sul principio della progressività delle sanzioni in caso di recidiva, pertanto i provvedimenti disciplinari saranno comminati solo dopo aver dato all'interessato la possibilità di esporre le proprie ragioni ed accertata l'effettiva responsabilità.
2. I provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica e devono tener conto della situazione personale dello studente.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione di profitto.
4. I provvedimenti disciplinari sono sempre temporanei, proporzionati all'infrazione disciplinare e ispirati per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
5. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire i provvedimenti disciplinari in attività a favore della comunità scolastica o in altre forme, nei modi stabiliti nel presente regolamento.
6. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
7. I provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dello studente dall'Istituto saranno irrogati, a seconda della gravità, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto;
8. Nel caso di sospensione, saranno tenuti, quando possibili, collegamenti con la famiglia, al fine di favorire il reingresso nella comunità.
9. Qualora siano commessi reati ovvero laddove sia messa in pericolo l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica sarà commisurata al reato commesso o al perdurare della situazione di pericolo.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Responsabili delle sanzioni comminate durante le sessioni d'esame saranno le commissioni, anche verso candidati esterni all'Istituto.
12. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

art. 2 Obiettivi

Obiettivi del presente regolamento di disciplina sono:

- garantire il corretto svolgimento dell'attività didattica e il diritto allo studio;
- garantire la pari dignità, la civile convivenza, il rispetto reciproco;
- tutelare l'integrità e la sicurezza delle persone, il patrimonio scolastico;

Nome file :Regolamento disciplina	Rev.: del 22/04/2014 21:01
Documento di proprietà ITT "G. Chilesotti".	Pagina 1 di 7



art. 3 Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti alla conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri, come stabiliti dagli articoli 2 e 3 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), e devono essere consapevoli del contenuto del presente Regolamento di disciplina. Essi sono inoltre tenuti a:

1. frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di studio;
2. curare che il proprio abbigliamento ed il proprio linguaggio non contrastino con le finalità educative della scuola;
3. avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
4. mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, un comportamento corretto e coerente con le finalità della comunità scolastica;
5. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento Generale di Istituto e/o da circolari interne;
6. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non compromettere l'incolumità delle persone e da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di altri.

Gli studenti condividono la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola.

art. 4 Interventi di richiamo e sanzioni disciplinari

1. Nei confronti degli studenti che manchino ai doveri scolastici, definiti all'art. 3 del presente regolamento di disciplina e siano responsabili di infrazioni definite agli artt. 5 e 6 del presente regolamento di disciplina, sono disposti i seguenti interventi di richiamo e le seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità della mancanza:

- interventi di richiamo:
 - a) ammonizione verbale;
 - b) nota di comunicazione alla famiglia;
 - c) annotazione sui documenti scolastici (giornale di classe e libretto personale dell'alunno);
 - d) richiesta di colloquio del docente coi genitori/affidatari;
 - e) lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari;
- sanzioni disciplinari:
 - f) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
 - g) sospensione dalle lezioni oltre cinque giorni e fino a quindici giorni;
 - h) sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni;

Si sottolinea che, tra le sanzioni disciplinari, non può essere contemplato l'allontanamento temporaneo di un alunno dall'aula dove si svolge l'attività didattica.

Nei giorni di sospensione dalle lezioni, lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell'attività alternativa e/o in attività di studio che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, ed in aggiunta alle medesime, sono applicabili le seguenti sanzioni accessorie:

- o risarcimento del danno;
- o esclusione dalla partecipazione a particolari attività programmate dall'Istituto;
- o esclusione dal beneficio dell'esonero delle tasse, dalla partecipazione gratuita a viaggi di istruzione e spettacoli;

Nome file :Regolamento disciplina	Rev.: del 22/04/2014 21:01
Documento di proprietà ITT "G. Chilesotti".	Pagina 2 di 7



art. 5 Infrazioni comuni

1. Per mancanza dei doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate s'irroga la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b), c), d), e).
2. Per i fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni e dell'organizzazione scolastica s'irrogano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) o f), secondo la gravità del fatto commesso.
3. Per offese e mancanza di rispetto al capo d'Istituto, ai docenti, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario s'irrogano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera f).
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, oltre alla sanzione principale, possono essere irrogate, a discrezione dell'organo competente ed anche cumulativamente, una o più delle sanzioni accessorie, di cui all'art. 4, comma 2.
5. Nelle stesse ipotesi, avuto riguardo al profitto ed alla precedente condotta, può essere irrogata la sanzione di grado immediatamente inferiore a quella stabilita.
6. In caso di reiterazione, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, può essere irrogata la sanzione di grado immediatamente superiore.
7. È discrezionale facoltà del Dirigente Scolastico sospendere qualsiasi sanzione, dopo che è stata irrogata dall'organo competente, prima che della questione ne venga investito l'Organo Interno di Garanzia.
8. La sanzione così sospesa, ove non venga commessa altra infrazione disciplinare nel restante periodo annuale, a conclusione dell'anno scolastico potrà essere annullata dal Dirigente Scolastico. Comunque la sanzione sospesa, nel caso che lo studente anche nel successivo anno scolastico non commetta alcuna infrazione disciplinare, cessa di avere efficacia.
9. In caso di ulteriore infrazione disciplinare, saranno sommate entrambe le sanzioni irrogate.

art. 6 Infrazioni particolari

1. Lo studente che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto od in parte, inservibili le strutture, gli impianti, i macchinari, le attrezzature di laboratorio, i sussidi didattici ed i sistemi informatici e telematici dell'istituto è punito, secondo la gravità del danno commesso, con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) o g) ed è tenuto al risarcimento dei danni.
2. Lo studente che percuote un compagno o che, comunque, partecipa ad una rissa, è punito con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) o g), secondo la gravità del fatto commesso.
3. Lo studente che si rende responsabile di offese, minacce, azioni di bullismo e di discriminazione nei confronti di persone o istituzioni è punito, secondo la gravità del fatto commesso, con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettere f), g), h);
4. Lo studente che si rende responsabile di diffusione a terzi di riprese foto/video/audio, effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche organizzate dall'Istituto, in violazione alle norme sulla privacy, è punito, secondo la gravità del fatto commesso, con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettere f), g), h).
5. Lo studente che compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) o g), secondo la gravità del fatto commesso.
6. Lo studente che pubblicamente offende le convinzioni religiose dei componenti la comunità scolastica è punito con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera f).
7. Lo studente che, durante un'attività didattica che preveda l'uso di internet, visita siti non inerenti alla materia/argomento affrontati o, comunque, diversi da quelli indicati dal docente è punito con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera e).
8. Lo studente che effettui operazioni di download e di upload non inerenti alle attività didattiche o, comunque, non espressamente autorizzate da un docente è punito con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera g). f)

Nome file :Regolamento disciplina	Rev.: del 22/04/2014 21:01
Documento di proprietà ITT "G. Chilesotti".	Pagina 3 di 7



9. "Lo studente che si rende responsabile durante la permanenza a scuola dell'uso del telefono cellulare, o comunque di qualunque apparecchiatura atta a ricevere/trasmettere informazioni usando la rete di telefonia mobile, è invitato a consegnare all'amministrazione l'apparecchiatura, privata della scheda "SIM"; tale apparecchiatura verrà riconsegnata ai genitori/affidatari. Lo studente che rifiutasse la consegna è punito, secondo la gravità del fatto commesso, con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), e). Nel caso in cui, in violazione della Legge 675/96 e dei successivi provvedimenti legislativi per la tutela dei dati personali, il telefono cellulare, o apparecchiature analoghe, sia stato usato per acquisire senza consenso dati personali altrui (ivi compresi video e immagini), ovvero per ricevere/trasmettere dati non permessi, e in particolare dati personali sensibili, lo studente è punito, secondo la gravità del fatto commesso, con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettere f), g), h). L'amministrazione informerà inoltre l'autorità giudiziaria competente per l'adozione dei provvedimenti previsti"

10. Nell'ipotesi in cui la violazione commessa si configuri anche come reato civile e non sia stato possibile il totale risarcimento dei danni, l'autorità scolastica provvederà, a propria discrezione, ad informare gli organi giudiziari, per quanto di loro competenza. Lo studente autore del reato è punito con la sanzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera h). La medesima sanzione viene irrogata nel caso di reato penale, a prescindere da qualunque azione risarcitoria. In questo caso, gli organi giudiziari verranno automaticamente informati.

art. 7 Competenze

1. Organi competenti a comminare le punizioni di cui all'art. 4, comma 1:
lettere a) – d): il Docente che ha rilevato il comportamento o l'Dirigente Scolastico;
lettera e): il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di Classe;
lettere f) e g): il Consiglio di Classe su proposta del Docente che ha rilevato il comportamento o del Dirigente Scolastico;
lettera h): il Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe.
2. Le sanzioni accessorie, di cui all'art. 4, comma 2, sono sempre adottate dall'organo collegiale competente per le sanzioni principali.
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

art. 8 Disposizioni complementari

1. Lo studente che subisce le sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere g) e h), perde il beneficio dell'esonero dalle tasse e della partecipazione gratuita a viaggi d'istruzione.
2. La sospensione fino al termine delle lezioni comporta l'esclusione della promozione senza esame laddove, a giudizio del Consiglio di Classe, non consenta la valutazione dell'alunno, impedendone la promozione.
3. Allo studente, su sua richiesta, deve sempre essere concessa la possibilità di convertire la sanzione subita in attività in favore della comunità scolastica. Il tipo, le modalità e la durata di tale attività è stabilita dal medesimo organo che ha irrogato la sanzione. In caso di rifiuto, lo studente dovrà scontare la sanzione originariamente inflitta.
4. Per gli studenti diversamente abili, soprattutto se portatori di handicap grave e dunque particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e con forti difficoltà di autocontrollo, si applica quanto previsto dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile:
"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto

Nome file :Regolamento disciplina	Rev.: del 22/04/2014 21:01
Documento di proprietà ITT "G. Chilesotti".	Pagina 4 di 7



illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto".

È dunque evidente che, in questo caso, l'accertamento dell'infrazione e il successivo procedimento disciplinare devono tenere attentamente conto dell'effettivo grado di autonomia di giudizio e di capacità di controllo, e quindi dell'effettivo grado di responsabilità personale dello studente, fermo restando il dovere di risarcimento di eventuali danni materiali. La procedura disciplinare, ove non preveda interventi di richiamo di lieve entità, va pertanto assorbita dalla predisposizione di accompagnata ed inserita in un progetto educativo specifico, cui partecipino tutti i soggetti che hanno contribuito alla formulazione del P.E.I. e che non escluda un'irrogazione di sanzioni particolarmente ponderata. Scopo del progetto educativo è favorire il maturare di comportamenti sociali compatibili con il processo di integrazione e con la sicurezza dell'ambiente scolastico e dei suoi operatori.

art. 9 Procedure

1. I richiami di cui all'art. 4, comma 1 lettere a), b), c), sono irrogati direttamente ed immediatamente dal Docente in servizio nella classe o che ha rilevato l'infrazione.
2. I richiami di cui all'art. 4, comma 1 lettere d), e), sono irrogati dal Docente in servizio nella classe o che ha rilevato l'infrazione, o dal Dirigente Scolastico.
3. Le sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere f), g), sono irrogate dal Consiglio di Classe completo nelle sue componenti, previa convocazione degli studenti coinvolti, anche come parte lesa, e dei loro genitori: essi partecipano al dibattito ed escono al momento della votazione conclusiva. Qualora uno studente coinvolto nel procedimento, anche come parte lesa, o un genitore di questi facciano parte dell'organo collegiale, essi non partecipano alla deliberazione e saranno sostituiti hanno il dovere di astensione, cui segue la loro eventuale successiva sostituzione, per tutta la durata del procedimento, con il primo dei rappresentanti non eletti. Lo studente oggetto del procedimento ha diritto ad esporre le proprie ragioni, oralmente o per iscritto, e se lo chiede può essere assistito da altro Docente dell'Istituto.
4. Le sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera h), sono adottate dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente Scolastico e previa convocazione dello studente e dei suoi genitori. Si applica la stessa procedura prevista dal comma precedente.
5. Le sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), devono essere comunicate in forma scritta e con data certa ai genitori dello studente, ed annotate nel registro di classe. Dalla data di ricezione della comunicazione decorreranno i termini per l'eventuale impugnazione presso l'Organo di Garanzia.
6. Nei periodi di sospensione dalle lezioni, lo studente ed i suoi genitori sono periodicamente sentiti dal Docente coordinatore della classe o da un suo delegato per valutare e progettare insieme ogni strategia di recupero culturale e disciplinare dell'allievo medesimo.

art. 10 Impugnazione

- a) Organo di Garanzia Interno
1. È istituito nella scuola l'Organo Interno di Garanzia che decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse riconosciuto, in merito ai ricorsi avverso le sanzioni irrogate e anche sui conflitti sorti nella scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
 2. L'Organo Interno di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è così composto:
 - il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci;
 - 2 insegnanti;
 - 2 allievi;
 - 1 rappresentante del personale ATA;
 - 2 genitori;

Nome file :Regolamento disciplina	Rev.: del 22/04/2014 21:01
Documento di proprietà ITT "G. Chilesotti".	Pagina 5 di 7



3. Onde assicurare la presenza nell'Organo Interno di Garanzia dei rappresentanti delle singole componenti, con la consistenza numerica prevista dal presente comma, ogni categoria rappresentata provvederà anche all'elezione di un supplente, unitamente a quella dei membri titolari. Il membro supplente avrà diritto a partecipare ai lavori dell'Organo Interno di Garanzia in caso di assenza del titolare, esercitandone ogni funzione.
 4. L'Organo Interno di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci.
 5. L'Organo Interno di Garanzia si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta è necessario esprimere un parere ai sensi del comma 1. Il Presidente può convocare l'Organo anche in assenza di specifiche richieste o impugnazioni.
 6. L'Organo Interno di Garanzia è validamente convocato se risulta presente la maggioranza dei membri in carica e di essa fa parte il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci.
 7. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
 8. Di ogni riunione dell'Organo Interno di Garanzia dovrà essere tenuto apposito verbale, a cura di un segretario, designato dal Presidente.
 9. I membri dell'Organo Interno di Garanzia che siano parte in causa di un provvedimento in discussione non possono partecipare all'esame del ricorso.
 10. I membri dell'Organo Interno di Garanzia sono eletti nelle varie componenti:
 - gli alunni dal Comitato Studentesco;
 - il genitore dal Comitato dei Genitori;
 - i docenti dal Collegio dei Docenti;
 - il componente ATA dall'assemblea del personale ATA.
 11. I membri dell'Organo Interno di Garanzia sono eletti annualmente per le componenti genitori ed alunni, mentre per docenti e personale ATA l'elezione avviene ogni tre anni; i rappresentanti di ogni componente possono essere revocati in qualsiasi momento dall'organo che li ha eletti.
- b) Procedura
1. Gli studenti potranno proporre ricorso scritto avverso le sanzioni indicate nell'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), nonché quelle accessorie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), presso l'Organo Interno di Garanzia, entro tre giorni lavorativi dalla data certa della notifica.
 2. L'Organo Interno di Garanzia dovrà decidere nel termine di quindici giorni dal deposito o dalla ricezione del ricorso, emettendo motivata deliberazione.
- c) Organo di Garanzia Regionale
- Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia Interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'USR e composto inoltre da due studenti, un genitore e tre docenti. Il Regolamento dell'Organo di Garanzia Regionale è allegato al presente Regolamento.

art. 11 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed elencata in premessa, con particolare riguardo al DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07.
2. Sono nulle le norme, le disposizioni e le decisioni in contrasto con la normativa vigente.

art. 12 Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da uno o più componenti degli organi collegiali della scuola e vanno approvate dal Consiglio di Istituto.
2. Il Regolamento, con le apportate modifiche ben evidenziate, sarà interamente pubblicato all'Albo della scuola e sul sito istituzionale dell'Istituto.

Nome file :Regolamento disciplina	Rev.: del 22/04/2014 21:01
Documento di proprietà ITT "G. Chilesotti".	Pagina 6 di 7



art. 14 Decorrenza

Il presente Regolamento, sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal Presidente del Consiglio di Istituto, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo della scuola.

Nome file :Regolamento disciplina	Rev.: del 22/04/2014 21:01
Documento di proprietà ITT "G. Chilesotti".	Pagina 7 di 7